

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30/06/1994 con deliberazione n.48.
Con le modifiche ed integrazioni di cui al punto 2 della citata delibera consiliare e con le modifiche ed integrazioni di cui alla delibera consiliare n.15 del 15/02/1996.

AVVERTENZE

- 1) Nella determinazione delle tariffe è stata applicata la tariffa minima e sono state applicate nella misura massima le percentuali di aumento e diminuzione.
- 2) I numeri tra parentesi indicati sotto il titolo degli articoli costituiscono richiamo al D.Lgs. 507/93. Gli articoli che sono sprovvisti di tale richiamo, lo contengono nel testo per esigenze espositive.

N.B. : Le modifiche ed integrazioni apportate nella seduta consiliare, di cui alla delibera n°. 48 del 03/06/1994, sono evidenziate con caratteri in grassetto, corsivo e sottolineate, mentre le modifiche ed integrazioni apportate nella seduta consiliare, di cui alla delibera n. 15 del 15/02/1996, sono evidenziate con carattere grassetto e corsivo.

TITOLO I

TERIFFE

- ART. 1 -

OGGETTO

1. – Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Monselice, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, modificato dall'art. 1 del L.Lgs. del 28 dicembre 1993 n. 566 e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

- ART. 2 -

CLASSE DEL COMUNE **(43.1)**

1. – Il Comune di Monselice, con popolazione residente al 31.12.1992 pari a n. 17.362 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe IV.

- ART. 3 -

OGGETTO DELLA TASSA

1. – Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.
 2. – Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) la parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
-

3. – Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

- ART. 4 -

CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE ED ALTRE AREE PUBBLICHE

(42.3)

1. – Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nella seguenti categorie:

I categoria – **limitata al Municipio e giardini pubblici**

II categoria – **il restante territorio**

III categoria – **le frazioni**

2. – L'elenco di classificazione delle strade, degli spazi e delle altre aree pubbliche comprese nelle quattro categorie, sul quale è stata sentita la commissione edilizia, è allegato a questo regolamento e con esso sarà pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio.

- ART. 5 -

RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA

(42.6)

1. – Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

categoria II **508**

categoria III **708**

CAPO I

**TARIFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
PER ANNO SOLARE**

- ART. 6 -

OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. – Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe (art. 44, 1a) a seconda della categoria dell'area.

A. OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	Euro.....=
II	Euro.....=
III	Euro.....=

A. 1) ELIMINATO con deliberazione C.C. n. 15 del 15/02/1996

A. 2) ELIMINATO con deliberazione C.C. n. 15 del 15/02/1996

A. 3) ELIMINATO con deliberazione C.C. n. 15 del 15/02/1996

A. 3.a) ELIMINATO con deliberazione C.C. n. 15 del 15/02/1996

A. 3.b) Divieto di utilizzazione per sosta sull'area antistante gli accessi carrabili o pedonali (44.8):

Categoria	Importo
I	Euro.....=/mq
II	Euro.....=/mq
III	Euro.....=/mq

L'applicazione della riduzione è subordinata alla presentazione di specifica istanza da parte del contribuente.

- ART. 7 -

AFFRANCAZIONE DELLA TASSA SUI PASSI CARRABILI
(44.11)

1. **ELIMINATO con deliberazione C.C. n.15 del 15/02/1996**

- ART. 8 -

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI E SOTTOSTANTI
IL SUOLO COMUNALE
(ART. 44.1.C)

Categoria	Importo
I	Euro.....=/mq
II	Euro.....=/mq
III	Euro.....=/mq

- ART. 9 -

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE
CON TENDE FISSE E RETRAIBILI AGETTANTI DIRETTAMENTE
SUL SUOLO PUBBLICO
(44.2)

Categoria	Importo
I	Euro.....=/mq
II	Euro.....=/mq
III	Euro.....=/mq

Sono escluse dalla tassazione le tende solari poste a protezione di manufatti quali balconi, verande, bow – windows e simili infissi di carattere stabile. Sono invece soggette a tassazione le tende gettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali (art. 38.2).

- ART. 10 -

OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASSUOLO

Occupazione con:

- 1) Cavi, condutture, impianti in genere (camerette, pozzetti, cabine elettriche o telefoniche, ecc.) ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché gli allacci e gli innesti realizzati, anche su richiesta dei privati, a favore degli stessi dai titolari delle condutture principali. (46 e 47.1 e 2):

Categoria	Importo annuale
I	Euro.....= per Km. o sua fraz.
II	Euro.....= " " "
III	Euro.....= " " "

2) **ELIMINATO con deliberazione C.C. n. 15 del 15/02/1996**

3) Con seggiovie e funivie (47.3)

sino ad un massimo di 5 Km.:

tariffa annuale unica: Euro.....=

per ogni chilometro o frazione superiore ai 5 Km.:

tariffa annuale unica: Euro.....=

- ART. 11 -

TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL
SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO NELL'ANNO 1994
(56.4)

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di Euro.....=.
-

- ART. 12 -

DISTRIBUTORI DI CARTURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione del suolo pubblico con le attrezzature indicate nella I parte del 6° comma dell'art. 48 del Decreto 507. La tassa è dovuta nei seguenti importi e per le categorie previste dall'art. 48 comma 1 del D. Lgv. 507/93:

Categoria	Importo annuale
a) centro abitato (Cat. II)	Euro.....=
b) zone limitrofe (Cat. II)	Euro.....=
c) sobborghi e zone periferiche (Cat. II)	Euro.....=
d) frazioni (Cat. III)	Euro.....=

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella di punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.
3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.
5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

- ART. 13 -

DISTRIBUTORI DI TABACCHI
(48.7)

1. Per le occupazioni del suolo o soprassuolo conseguenti all'impianto di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi, la tassa è determinata con l'applicazione delle seguenti tariffe:

Categoria (del decreto 507)	Tariffa
a) centro abitato	Euro.....=
b) zona limitrofa (Cat. II)	Euro.....=
c) frazioni, sobborghi e zone periferiche (Cat. III)	Euro.....=

- ART. 14 -

OCCUPAZIONI CON TAXI
(44.12)

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato, applicando le tariffe ordinarie previste dall'art. 6, punto A) del presente Regolamento.

CAPO II

TARIFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

- ART. 15 -

OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione alle ore di occupazione, le seguenti tariffe giornaliere (45.1, 2 a.b.) :

A. Occupazioni del suolo comunale

Categorie	Importo	Importo orario
I	Euro.....=mq	Euro.....=
II	Euro.....=mq	Euro.....=
III	Euro.....=mq	Euro.....=

Per i giorni eccedenti i **quindici** la tariffa è ridotta del 208

B. Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunali.

Si applicano le tariffe di cui all precedente lett. A con la riduzione di 2/3 (art. 45.2 c):

Categoria	Importo
I	Euro.....=mq
II	Euro.....=mq
III	Euro.....=mq

C. Occupazione temporanea di spazi soprastanti e sottostanti il suolo con cavi condutture, impianti ed altri manufatti delle reti di erogazione dei pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo o collegati alle reti stesse, innesti ed allacci agli impianti di erogazione dei servizi pubblici (art. 47.5):

1) per i primi trenta giorni

Categoria	Importo
I	Euro.....=/mq
II	Euro.....=/mq
III	Euro.....=/mq

2) se la durata è superiore ai trenta giorni ma non superiore a 90 gg. (+308)

Categoria	per occupazione fino Ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	Euro.....=	Euro.....=
II	Euro.....=	Euro.....=
III	Euro.....=	Euro.....=

3) se la durata è superiore a 180 giorni (+508):

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	Euro.....=	Euro.....=
II	Euro.....=	Euro.....=
III	Euro.....=	Euro.....=

4) se le durate è superiore a 180 giorni (+108):

Categoria	per occupazione fino ad 1 Km.	per occupazione sup. ad 1 Km.
I	Euro.....=	Euro.....=
II	Euro.....=	Euro.....=
III	Euro.....=	Euro.....=

D. Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (45.3):

Categoria	Tariffa
I	Euro.....=
II	Euro.....=
III	Euro.....=

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

- ART. 16 -

**CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E
SOPRASSUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA
(42.4)**

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore delle cifre contenenti decimali. Non si fa comunque luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

- ART. 17 -

RIDUZIONI SPECIFICHE
(45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 15 lett. A, B e D sono ridotte:
 - del 50 per cento per le occupazioni realizzate da esercenti il commercio in aree pubbliche, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vedono direttamente il loro prodotto; (art. 45.5)
 - dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45.5);
 - del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo di cui al precedente art. 15 lett. C);
 - per le occupazioni realizzate in occasione delle manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento (art. 45.7 D.Lgs 566/93).

- ART. 18 -

RIDUZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA
(45.6 BIS)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzare per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento.

- ART.19-

RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI
DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE
(45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ridotte del 50 per cento allorchè:
 - la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
 - il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia appagato anticipatamente o in due rate ; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese .
Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
 - il soggetto sottoscriva il documento – quietanza e messo dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto , nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente , abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

- ART. 20 -

AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi simili di rilevazione automatica della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art.15 lett. A (tariffa ordinaria) aumentata o diminuita per tutte le categorie fino al 30 per cento.
2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.
3. Per i parcheggi esistenti si provvede con atto consiliare.
4. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

- ART.21 -

AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI
(45.4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti. Escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del venti per cento.
-

- ART.22 -

TARIFE PARTICOLARI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER IL 1994
(56.11 BIS)

1. Per le occupazioni temporanee di cui al precedente art.15 lett. A e B e D e di tutte le altre fattispecie indicate nell'art.45 del decreto 507. Effettuate dai pubblici esercizi , da esercenti il commercio in aree pubbliche e dai produttori agricoli che vedono direttamente i loro prodotti nonché per le occupazioni realizzate con installazione di attrazione , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante , l'ammontare della tassa dovuta è determinata per l'anno 1994 applicando le tariffe vigenti per l'anno 1993 aumentate del 50 per cento.

- ART.23 -

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE PER SPETTACOLO
VIAGGIANTE
(42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni , giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata , ai fini tariffari , nella misura:

del 50 per cento sino a 100 mq .
del 50 per cento oltre i 100 mq .
del 10 per cento oltre i 1000 mq.

ART. 24 -

RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE
(42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprassuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati , l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

CAPO III

NORME GENERALI

- ART.25 -

OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE
(42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione , si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso , la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento , con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

- ART.26 -

OCCUPAZIONE DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA
(42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee , anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.
-

- ART. 27 -

OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo regolamento comunale.

TITOLO II

**DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI
PER OCCUPAZIONI DEL SUOLO PUBBLICO**

-
- ART. 28 -

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE

1. L'occupazione, anche temporanee, di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, è ammessa a condizione che sia formalmente concessa o autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. E' fatto pertanto divieto di occupare il suolo pubblico nonché lo spazio ed esso sovrastante o sottostante senza specifica autorizzazione o concessione comunale rilasciata dall'autorità concessione si intende accordata per le occupazioni occasionali a seguito di comunicazione scritta all'Polizia Municipale da darsi almeno cinque giorni prima dell'occupazione per la verifica del rispetto al Codice della Strada e per le prescrizioni del caso.
3. Per le luminarie natalizie è richiesta la comunicazioni scritta darsi almeno venti giorni prima della ricorrenza .
4. L'autorizzazione è richiesta anche per l'allestimento dei banchi finalizzati alla raccolta delle firme.

- ART.29 -

OCCUPAZIONE D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio ,l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di avere conseguito il formale provvedimento autorizzativo o concessorio , che viene rilasciato a sanatoria .
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione l'interessato ha obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione alla Polizia Municipale via fax o con telegramma .L'ufficio provvederà ad accettare se esistevano le condizioni d'urgenza In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge , nonché quelle previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dell'art.30 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada

- ART.30 -

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda, redatta in carta legale va consegnata all'Ufficio Protocollo.
In caso di trasmissione tramite il servizio Postale, la data di ricevimento, ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo al protocollo comunale.
La domanda deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice legale del richiedente;
 - b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire e le modalità d'uso;
 - d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a sostenere le spese di sopralluogo e quelle eventuali di istruttoria, con deposito di cauzione se richiesta del Comune.
3. Qualora l'occupazione comporti opere che rivestano particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Il richiedente, comunque, è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

- ART. 31 -

PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate ai competenti Uffici Comunali.
2. Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione od autorizzazione di occupazione, la competente autorità comunale provvede entro i termini stabiliti dal regolamento sul procedimento amministrativo.
3. Il caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge 7.8.1990, n. 241.
4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

- ART. 32 -

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE

Suo contenuto

1. L'autorità competente, accertate le condizioni favorevoli, provvede a rilasciare l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.
2. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, nonché le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione.
3. Ogni atto di concessione od autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni od autorizzazioni.
4. Nell'atto di concessione o di autorizzazione viene stabilita la durata e le seguenti prescrizioni:
 - a) Senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b) Con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dalle depositi permessi;
 - c) Con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.
5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
6. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (DPR 16/12/1992 n.495 e successive modifiche) e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
8. La concessione di aree pubbliche sono comunque sempre subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nei regolamenti di Polizia Urbana, di Edilizia e di Igiene vigenti nel Comune.
9. Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

- ART. 33 -

DURATA DELL'OCCUPAZIONE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee:
 - a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.
2. Ai soli fini dell'applicazione della tassa, sono considerate occupazioni temporanee, però da tassare con tariffa ordinaria maggiorata del 208, quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno.

- ART. 34 -

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni od autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non è consentita la cessione.
-

2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza, l'atto di concessione od autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dell'occupazione del suolo pubblico derivino danni alla pavimentazione esistente, il concessionario è tenuto al ripristino della stessa a proprie spese.
5. A garanzia, il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.
6. Il concessionario non può, senza il previo consenso della Amministrazione Comunale, occupazione posto diverso da quello indicato nel permesso.

- **ART. 35 –**

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Sono causa della decadenza di concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi dipendenti, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione di suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione senza giustificato motivo;
- mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.

- **ART. 36 –**

REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione od autorizzazione di occupazione del suolo pubblico è sempre revocabile per comprovati motivi di pubblico interesse; la concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi.
2. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo in proporzione al periodo di concessione non fruito, esclusi interessi e qualsiasi altra indennità.

- **ART. 37 –**

DIVIETO TEMPORANEO DI OCCUPAZIONE

Il Sindaco può sospende temporaneamente le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della viabilità.

- **ART. 38 –**

RINNOVO

1. I provvedimenti di concessione od autorizzazioni sono rinnovabili alla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee, qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre i termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo indicando la durata per la quale viene chiesta la proroga dell'occupazione.
3. Il mancato pagamento della tassa per l'occupazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

- **ART. 39 –**

RIMOZIONE DI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

Fatto salvo ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

- **ART. 40 –**

AUTORIZZAZIONE AI LAVORI

Quando sono previsti lavori che comportino la monomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

- **ART. 41 –**

OCCUPAZIONE DI SPAZI SOTTOSTANTI E SOVRASTANTI AL SUOLO PUBBLICO

1. Per la collocazione, anche in via provvisoria, o fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, ecc. nello spazio sottostante e sovrastante al suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi o pubblicitari e simili arredi ordinamenti è necessario ottenere la prescritta concessione od autorizzazione.
2. L'autorità comunale detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo dei loro sostegni, la qualità dei conduttori, ecc...

- **ART. 42 –**

OCCUPAZIONI CON CHIOSCHI ED APPRESTAMENTI PRECARI

1. Le concessioni per occupazioni con chioschi ed apprestamenti di carattere precario sono rilasciate secondo le disposizioni del vigente regolamento edilizio comunale.

- **ART. 43 –**

OCCUPAZIONE CON PONTI, STECCATI, PALI, ECC.

1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aree, ecc. sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento di durata non superiore a sei ore.

- **ART. 44 –**

OCCUPAZIONE CON TENDE E TENDONI

1. Non si possono collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, di pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato senza concessione comunale.
2. Per motivi di estetica e decoro il Sindaco può ordinare la sostituzione di detti impianti che non siano mantenuti in buono stato.
3. Il Sindaco, con apposita ordinanza, emana le disposizioni specifiche per la collocazione delle tende e dei tendoni.

- **ART. 45 –**

CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini, nei fondi e in generale, in qualunque luogo destinato ad un uso di passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane, od altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.
2. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita quando costituisca occupazione di spazio pubblico o di area aggravata di servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

- **ART. 46 –**

MESTIERI GIOVAGHI E MESTIERI ARTISTICI

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare anche temporaneamente, sulle aree e spazi pubblici individuate dal Comune, sulle quali è consentito lo svolgimento di tale attività, senza avere ottenuto il permesso di occupazione.
-

2. Fanno eccezione a questa norma coloro che esercitano commercio ambulante in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo.
3. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almenometri.
4. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

- ART. 47 -

ESECUZIONE DI LAVORI E DI OPERE

1. Quando per l'esecuzione di lavori ed opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiali di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

- ART. 48 -

AFFISSIONI

1. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

- ART. 49 -

ESENZIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507; **con le seguenti precisazioni:**
 - a) Occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero **e occupazioni effettuate per iniziative e manifestazioni da parte di associazioni iscritte nel relativo Registro Municipale di durata non superiore a 10 giorni;**
 - a) Commercio ambulante itinerante, sosta fino a sessanta minuti;
 - b) Occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze festive o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità Comunale;
 - c) Occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavoro di riparazione, manutenzione e sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore;
 - d) Occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze purché non siano collocati per delimitare gli spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) Occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es.: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore;
 - f) **ELIMINATO con delib. C.C. n. 15 del 15/02/96**
 - g) Occupazioni di suolo pubblico realizzate per l'esecuzione di opere di interesse pubblico, da una impresa appaltatrice per conto del Comune, limitatamente al tempo e allo spazio strettamente necessari per il compimento dei lavori;
 - h) Sono esenti coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati. (art. 3, comma 67, Legge 549 del 28/12/95)

- ART. 49/BIS -

LIMITE AMMONTARE IMPORTO DA PAGARE

(nuovo articolo introdotto con la Legge 549 del 28/12/95)

1. E' fissata in Euro.....= l'importo al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi od aree pubbliche non è dovuta.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI

(50 - 56.3)

- ART. 50 -

OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1994 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.
2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato agli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dell'occupazione stessa.
4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 557 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
5. I versamenti, arrotondati agli Euro..... inferiori o superiori a seconda che la frazione non sia o sia inferiore agli Euro....., devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

- ART. 51 -

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.
2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

- ART. 52 -

SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15/11/93, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazioni senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli artt. 106 e segg. Del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n. 383 e successive modifiche.

- ART. 53 -

ADEMPIMENTI DE FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento è preposto un funzionario designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.
 2. Il predetto funzionario ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:
 - A. Registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto 507;
 - B. Registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
-

- C. Registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44 comma 11 del Decreto 507.
3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati in ogni pagina dal Segretario comunale, prima di essere posti in uso.
4. E' una facoltà del funzionario responsabile della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

- **ART. 54** -

ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo o di data, con annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal tesoriere comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.
2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'ufficio, sempre in ordine progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

- **ART. 55** -

NERME FINALI

Il precedente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della Legge 8.6.1990 n. 142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quella di ultimazione della pubblicazione.
Si intendono abrogate tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.
